



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa

PROG. 128/2015 iur

Linee guida in materia di negoziazione assistita ex art. 6
d.l. n. 132/2014, conv. con mod. nella l. n. 162/2014

Il Procuratore della Repubblica,

visto l'art. 6 del d.l. n. 132/2014, convertito con modificazioni nella l. n. 162/2014, che ha introdotto la c.d. negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio,

considerato che la disposizione indica il Procuratore della Repubblica quale organo di ricezione e definizione della convenzione di negoziazione assistita,

ritenuta l'opportunità di definire una prassi applicativa uniforme e comune, utile anche alla diffusione dell'istituto,

indica le seguenti linee guida, da adottarsi ai fini del rilascio del nulla osta/autorizzazione all'accordo richiesto dalle parti.

A) CONDIZIONI E REQUISITI

L'accordo di negoziazione assistita deve essere concluso per il tramite di almeno un avvocato per parte e, quindi, sottoscritto dalle parti e da almeno un avvocato per ognuna di esse.

Nell'accordo gli avvocati devono dare **espressamente atto**, ex art. 6, 3° comma, della Legge n. 164/2014:

- di aver tentato di conciliare le parti

- di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare
- di averle informate, in caso di presenza di figli minori, dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.

Gli avvocati dovranno altresì **certificare**:

- l'autografia delle firme;
- la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

A norma del combinato disposto degli artt. 6, 3° comma, e 5, 3° comma, della Legge 162/2014, qualora con la convenzione le parti si impegnino a concludere uno dei contratti o a compiere uno degli atti soggetti a trascrizione (es. trasferimento proprietà immobiliare, assegnazione della casa coniugale), la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato; si invitano le parti, in assenza della suddetta autentica, a specificare espressamente che **non** si intende procedere a trascrizione.

B) COMPETENZA E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

Ai fini dell'ammissibilità dell'istanza: **in caso di separazione**, è competente il Tribunale nel cui circondario i coniugi hanno avuto l'ultima residenza comune; **in caso di divorzio**, quello in cui ha residenza almeno uno dei due; **per le modifiche delle condizioni**, è competente il Tribunale nel cui circondario ha residenza il beneficiario dell'obbligazione (in caso di modifiche relative all'assegno) ovvero ha residenza il minore (in caso di modifiche relative all'affidamento).

Devono essere prodotti, a corredo dell'accordo raggiunto a seguito della convenzione di negoziazione assistita, i **documenti** indicati all'allegato n. 1.

Nel caso di criticità agilmente superabili - sia nell'ipotesi di richiesta di *nullaosta* che di *autorizzazione* - sarà cura del PM, per il tramite della Segreteria generale, sollecitare i difensori a integrazioni emendative, tanto per la modificazione dell'accordo (con atto a firma delle parti, certificata dai rispettivi difensori) quanto per l'allegazione di documentazione mancante. In tali casi il decorso del termine per l'emissione del provvedimento richiesto resterà sospeso fino alla

integrazione.

C) PRESENTAZIONE

La **convenzione di negoziazione e il relativo accordo** in **unico originale** dovranno essere depositati da uno degli avvocati che ha sottoscritto l'atto (o da un suo delegato) alla Segreteria generale della Procura della Repubblica di Pisa, indicando l'indirizzo PEC al quale dovranno essere inviate le comunicazioni.

Per velocizzare le operazioni di iscrizione nell'apposito registro, si invitano gli avvocati a utilizzare la scheda di sintesi (all. 2) debitamente compilata.

La Segreteria:

- comunicherà immediatamente agli avvocati via PEC l'avvenuto deposito dell'accordo munito del relativo provvedimento (nulla osta o autorizzazione) o il provvedimento di trasmissione al Tribunale o, infine, il provvedimento con il quale si segnalano ai difensori eventuali criticità.

D) RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO

Per il nulla osta (in assenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3, 3° comma, della Legge 104/1992 ovvero economicamente non autosufficienti), trattandosi di un mero controllo di legittimità formale, ovvero del rispetto dei requisiti indicati sub A), cui dovrà aggiungersi, nel caso di accordo di negoziazione finalizzato al divorzio, la ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 3 della L. 898/1970, il provvedimento di rilascio o di diniego del nulla osta sarà emesso in congruo termine dal deposito, compatibile con il tipo di esame da effettuarsi, tenuto conto delle eventuali criticità di cui alla lettera B) che precede.

Per l'autorizzazione (in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3, 3° comma, della Legge 104/1992 ovvero economicamente non autosufficienti), ai requisiti indicati sub A) dovrà aggiungersi:

- il rispetto del termine di 10 giorni tra la sottoscrizione dell'accordo e il deposito presso la

Procura della Repubblica.

Il provvedimento di autorizzazione sarà emesso in congruo termine dal deposito, compatibile con il tipo di esame da effettuarsi, tenuto conto tenuto conto delle eventuali criticità di cui alla lettera B) che precede. L'eventuale diniego di autorizzazione, congruamente motivato, sarà trasmesso al Presidente del Tribunale nel termine di 5 giorni.

L'originale dell'accordo munito del provvedimento del P.M. sarà consegnato all'avvocato e/o suo delegato presso il medesimo ufficio di segreteria per il ritiro.

Il termine di dieci giorni per la trasmissione dell'accordo all'Ufficiale di stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, previsto dall'ultima parte 3° comma dell'art. 6 della L. 162/2014, decorrerà dalla data di comunicazione agli avvocati del rilascio del provvedimento.

Ai sensi della circolare ministeriale n. prot. 0111198 del 29/7/2015, che ha fornito chiarimenti ai numerosi quesiti inoltrati dagli Uffici giudiziari, si comunica che le convenzioni matrimoniali sono esenti dal pagamento del contributo unificato di iscrizione al ruolo, di cui all'art.9 del D.P.R. n. 115/2002 dovuto "per ciascun grado di giudizio" su richiesta di attività giurisdizionali delle parti nella fase dinnanzi all'Ufficio Requirente.

Analoga esenzione è stata estesa anche alla parte relativa all'eventuale prosecuzione del giudizio dinnanzi al Presidente del Tribunale, nell'ipotesi in cui non essendo stata concessa l'autorizzazione, il P.M. disponga la trasmissione dell'atto nei 5 gg. al Presidente del Tribunale.

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo gli accordi che gli Avvocati depositano presso la Segreteria della Procura della Repubblica competente nel procedimento di negoziazione assistita di cui all'art. 6 L. n. 162/2014, ai sensi del parere dell'Agenzia delle Entrate rilasciato in data 3/7/2015 a seguito di interpello, alla competente Direzione generale Ministero della Giustizia.

Inoltre, dovendo l'atto di convenzione obbligatoriamente essere depositato **in un unico originale** alla Segreteria generale della Procura di Pisa, ove dovrà essere apposto il provvedimento del P.M.,

ed essendo rilasciato al difensore o a un suo delegato **in originale**, non sono dovuti i diritti di copia per il rilascio della copia autentica del nulla osta o dell'autorizzazione del P.M.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Pusa 17.8.2015

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
17.8.2015



ALLEGATO 1

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

SEPARAZIONE:

- estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato
- stato di famiglia
- certificato di residenza di entrambi i coniugi

DIVORZIO/CESSAZIONE EFFETTI CIVILI :

- atto integrale di matrimonio rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato
- stato di famiglia di entrambi i coniugi
- certificato di residenza di entrambi i coniugi
- a seconda dei casi:
 - copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa
 - copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato
 - copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita (ex art 6 Legge 162/2014)
 - copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale dello stato civile (ex art 12 Legge 162/2014)
- copia autentica del verbale dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale

MODIFICHE DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE :

- stato di famiglia e di residenza dei coniugi
- a seconda dei casi:
 - copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa
 - copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato
 - copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita (ex art 6 Legge 162/2014)
 - copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale dello stato

civile (ex art 12 Legge 162/2014)

MODIFICHE DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO :

➤ stato di famiglia e di residenza dei coniugi

➤ a seconda dei casi:

- copia autentica della sentenza di divorzio con attestazione del passaggio in giudicato
- copia autentica dell'accordo di divorzio raggiunto con la negoziazione assistita (ex art 6 Legge 162/2014)
- copia autentica dell'accordo di divorzio concluso e certificato dall'Ufficiale dello stato civile (ex art 12 Legge 162/2014)

IN TUTTI I CASI:

Laddove siano presenti

- **figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti**, dovrà essere allegata la **dichiarazione dei redditi** dei coniugi relativa agli ultimi **tre** anni;
- **figli portatori di handicap grave** ai sensi dell'art. 3, 3° comma, L. 104/1992, dovrà essere allegata la **certificazione sanitaria** relativa all'handicap;

Nel caso, invece, in cui sia dia atto della presenza di **figli maggiorenni autosufficienti conviventi** con uno o entrambi i genitori, l'atto dovrà essere accompagnato dalla copia dell'ultima dichiarazione dei redditi del figlio oppure da altro documento che certifichi la percezione di un reddito proprio e sufficiente al sostentamento (per es. busta paga).

ALLEGATO 2

SCHEDA DI SINTESI

DELL'ACCORDO RAGGIUNTO A SEGUITO DI CONVENZIONE ASSITITA

Ex art. 6 Legge 10 novembre 2014 n. 162

TRA

..... C.F.

Avvocato..... PEC.....

E

..... C.F.

Avvocato..... PEC.....

in data

per la soluzione consensuale di:

separazione

divorzio:

cessazione effetti civili del matrimonio

scioglimento del matrimonio

modifica delle condizioni di separazione o del divorzio

con figli:

minorenni

maggiorenni incapaci

maggiorenni economicamente non autosufficienti

maggiorenni portatori di handicap grave

maggiorenni economicamente autosufficienti

senza figli

con patti di trasferimento patrimoniale

senza patti di trasferimento patrimoniale

presentato alla Procura della Repubblica di Pisa in data

dall'Avv.